



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06 42 00 84 – Fax +39 06 42 00 84 44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 28 aprile 2020

Prot. 1056/GE/ff

Pag. 1 di 12

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Al Signor Presidente EPPI

Alle Organizzazioni di Categoria

LORO SEDI

Oggetto: *Linea Guida sul tirocinio formativo di 200 ore ex artt. 12 e 18 del Regolamento sul tirocinio ai sensi dell'art. 6, comma 10, D.P.R. 7 agosto 2012, n. Tirocinio in modalità agile, "smart working" e "smart-studying" mediante formazione a distanza. Emergenza Covid e regime transitorio ex L. 89/2016.*

Il tirocinio formativo di 200 ore ex artt. 12 e 18 del Regolamento sul tirocinio ai sensi dell'art. 6, comma 10, D.P.R. 7 agosto 2012, è stata una opportunità fin qui poco utilizzata ai fini della riduzione della durata del tirocinio obbligatorio.

Ora, considerando le opportunità di svolgimento del tirocinio in modalità agile, "smart working" e "smart-studying" mediante formazione a distanza derivanti dalle disposizioni legate all'emergenza Covid-19, siamo in una situazione che dovrebbe stimolare uno straordinario impegno per tutti i nostri Ordini per l'attivazione di queste modalità di svolgimento del tirocinio.

Per facilitare il Vostro lavoro abbiamo impostato una BOZZA di delibera per l'approvazione della linea guida, recante "Corso di tirocinio formativo di 200 ore ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 e 18 del Regolamento sul tirocinio ai sensi dell'art. 6, comma 10, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, (pubbl. nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 18 del 30 settembre 2014) che abbiamo approvato nella riunione di Consiglio del 23 aprile 2020 e che Vi alleghiamo.

Le vigenti prescrizioni sanitarie di contrasto e contenimento della pandemia Covid-19 (decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 e norme attuative), come noto, hanno imposto l'adozione urgente e generalizzata delle misure restrittive di sicurezza e delle modalità agili per la gestione dei processi formativi, scolastici e universitari, e per lo svolgimento delle attività lavorative sia in ambito pubblico che privato. L'applicazione delle misure di sicurezza e delle modalità agili di svolgimento riguardano anche i tirocini professionali.

Con la linea guida, pertanto, si intende favorire lo svolgimento del tirocinio professionale attraverso la disciplina, che i Consigli degli Ordini territoriali devono approvare con propria deliberazione, del tirocinio svolto in modalità "smart working" e "smart-studying" mediante la partecipazione al corso di 200 ore prezenziali, che può essere erogato a distanza per almeno 40 ore di *e-learning*. Inoltre, si mettono a disposizione degli Ordini territoriali, dei responsabili dei progetti formativi, dei tutor e dei praticanti tutti i materiali didattici *e-learning* resi direttamente accessibili attraverso la piattaforma *Opificium*.

La piattaforma *Opificium* dispone di un'ampia offerta di corsi gratuiti, con rilascio dell'attestato di frequenza, che possono essere utilmente consigliati dal tutor al praticante ai fini dello svolgimento del tirocinio formativo nelle modalità agili e, in particolare, per fruire di almeno 40 ore di corsi *e-learning*. L'Ordine territoriale che intenda avvalersi di questa opportunità dovrà chiedere alla segreteria della Fondazione *Opificium* l'iscrizione del praticante alla piattaforma.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06 42 00 84 – Fax +39 06 42 00 84 44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 28 aprile 2020

Prot. 1056/GE/ff

Pag. 2 di 12


Il corso di 200 ore di formazione a distanza può essere utilizzato dai diplomati e diplomandi per ridurre da 18 a 12 mesi (ai sensi dell'art. 12, comma 1, Regolamento tirocini) il periodo di praticantato necessario per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della nostra libera professione, durante il regime transitorio ex L. 89/2016. Nei percorsi formativi delle scuole secondarie, ancora, il corso di 200 ore può essere utilizzato ai fini dello svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro, ai sensi della normativa vigente.

Nelle lauree triennali che danno accesso alla nostra professione ai sensi dell'art. 55 DPR 328/2001, comprese quelle ad orientamento professionale in fase di sperimentazione (art. 8, DM 986/2016 ss.mm. e adesso DM 6/2019 MIUR), il tirocinio semestrale può essere svolto in modalità “*smart working*” e “*smart-studying*” mediante la partecipazione al corso di 200 ore presenziali, erogabile a distanza per almeno 40 ore di *e-learning*. Il tirocinio professionale svolto in modalità agile, attraverso le convenzioni con gli atenei, è valido anche ai fini del completamento del programma degli studi.


Con l'approvazione della deliberazione sulla Linea Guida e la sua conseguente adozione, gli Ordini territoriali predispongono pure un elenco dei Tutor designati, suddivisi per materia, aggiornato periodicamente, che viene inviato ogni anno al C.N.P.I. che predispone un elenco nazionale dei tutor, al fine di costituire la commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, di cui all'art. 3 Decreto Ministeriale 15 aprile 2016, n. 68.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Antonio Daniele Barattin)



IL PRESIDENTE
(Giovanni Esposito)





BOZZA di Delibera per l'approvazione della linea guida, recante "Corso di tirocinio formativo di 200 ore ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 e 18 del Regolamento sul tirocinio ai sensi dell'art. 6, comma 10, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, (pubbl. nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 18 del 30 settembre 2014).

** *** **

PREMESSO

- che le attività di tirocinio professionale, nel rispetto della disciplina ordinistica vigente, ai sensi dell'art. 6 del citato D.P.R. 137/2012 e del richiamato Regolamento attuativo del CNPI, in via esemplificativa, possono svolgersi con le seguenti principali modalità:

a) tirocinio pratico, consistente nella pratica svolta presso un professionista, un'azienda o un'amministrazione convenzionata con l'Ordine (art. 6, comma 9, DPR 137/2012 e art. 1 ss., Regolamento tirocini),

b) tirocinio formativo, consistente nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale, di base e di specializzazione, organizzati da ordini o collegi. I corsi di formazione, ciascuno della durata di almeno 200 ore, da svolgere in maniera presenziale e anche e-learning, possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi (art. 6, comma 9, DPR 137/2012, art. 12 ss. Regolamento tirocini). I contenuti essenziali dei predetti corsi di formazione (art. 12 regolamento tirocini), che possono essere utilizzati anche ai fini dei tirocini in convenzione con le università (art. 13), sono stabiliti all'art. 18: "1. I corsi di formazione, della durata non inferiore a 200 ore, devono avere ad oggetto le tematiche inerenti l'attività professionale del Perito Industriale nell'ambito degli argomenti di seguito trattati: a. Regolamento per la libera professione del perito industriale e del perito industriale laureato e leggi collegate; b. Aspetti deontologici della libera professione; c. Elementi di diritto pubblico e privato attinenti all'esercizio della libera professione; d. Elementi di economia ed organizzazione aziendale attinenti all'esercizio della libera professione; e. Progettazione, direzione dei lavori, contabilità, procedure tecniche ed amministrative, cenni su lavori pubblici; f. La funzione peritale nell'ambito professionale e giudiziario: impostazione della perizia tecnica; g. La ricostruzione delle dinamiche di eventi accidentali, partendo dagli effetti prodotti, ai fini della individuazione delle cause e della relativa stima economica; h. Problematiche di base concernenti la salvaguardia dell'ambiente ed i consumi energetici; i. Cenni sulla prevenzione incendi; j. Cenni sulla prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro secondo la normativa vigente; k. L'informatica nella progettazione e nella produzione industriale, nonché per la gestione dell'attività specifica dei vari settori della professione. 2. Possono, altresì, essere predisposti corsi specifici nelle materie legate alle singole specializzazioni professionali e quelle soggette a particolari regolamentazioni, con specifico riguardo all'impiego delle nuove tecnologie ed alla gestione degli studi professionali. 3. Ogni progetto formativo deve riportare le materie, oggetto di approfondimento, e la corrispondente durata oraria, prevedendo un carico didattico non inferiore a 200 ore".

c) tirocinio in convenzione, consistente nello svolgimento delle attività di tirocinio, attributivo di almeno 30 CFU, nella misura massima di sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale, il Ministro dell'istruzione università e ricerca, e il Ministro della giustizia, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale, di cui all'articolo 55, commi 1 e 2, lettera d) d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 e succ. mod. ed integr. Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra il Consiglio Nazionale e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, anche all'esito del corso di studi. (art. 6, comma 9, DPR e art. 13 Regolamento tirocini);

d) tirocinio nelle lauree ad orientamento professionale, tirocinio attributivo di 50-60 CFU, svolto all'interno delle lauree ad orientamento professionale attivate, ai sensi dell'art. 8, comma 2, D.M. MIUR n. 987/2016



ss.mm., e adesso dall'art. 8, comma 2, D.M. MIUR n. 6/2019 dai singoli atenei in convenzione con l'Ordine dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati, in partenariato con le imprese e le amministrazioni (artt. 3 e 4, comma 4, Direttiva praticantato);

e) tirocinio all'estero, consistente nello svolgimento delle attività formative pratiche o teoriche, anche in convenzione con atenei, enti o con professionisti, fuori dall'Italia (art. 21, comma 8, Direttiva sul praticantato, aggiornamento 2017). Tale tirocinio, peraltro, può inserirsi nei progetti europei e internazionali di mobilità per gli studenti, i laureati e i professionisti, con modalità concordate con l'ordine e preliminare iscrizione nel registro dei praticanti.

f) tirocinio "agile" svolto in modalità smart-working, nelle forme previste all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 8 e dall'art. 39 D.L 17 marzo 2020 n. 18, sia in Italia che all'estero:

g) tirocinio svolto in modalità smart-studying ai sensi dell'art. 6 co. 9 D.P.R. 9 agosto 2012, n. 137 e artt. 12 e 18 Regolamento sul tirocinio. Le ore di corso, impegnate per realizzare tale forma di tirocinio, sono una modalità di espressione, utilizzata per misurare il carico di apprendimento del tirocinante, nel quale vanno considerate lo studio, l'apprendimento, le verifiche e la prova finale, oltre all'attività pratica, ove prevista. Pertanto, ogni ora di apprendimento in ore di lezione (e-learning/ore frontali) equivale a 5 ore di tirocinio (40 ore di lezione = 200 ore di corso per il tirocinio).

VISTO

- che in data 12 aprile 2018, il CNPI. e i due Ministeri dell'Istruzione e della Giustizia hanno sottoscritto la convenzione quadro sul "Tirocinio svolto in concomitanza con il percorso formativo per l'accesso all'esame di Stato per l'esercizio delle professioni di Perito industriale laureato" (d'ora in poi convenzione quadro tirocinio);

- che, ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 4 secondo cpv., D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, con la citata convenzione quadro tirocinio (art. 1) si disciplinano le modalità di svolgimento del periodo di tirocinio, svolto contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno del corso di studi ai fini dell'iscrizione all'albo degli organismi territoriali dell'ordine dei Periti Industriali. La stessa convenzione quadro (art. 2) stabilisce che gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di cui al successivo art. 3, che hanno sostenuto e superato gli esami del 1 e 2 anno, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio, di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, convertito in legge 24 marzo 2012 n. 27 ed essere iscritti al registro praticanti ai sensi dell'art. 13 del Regolamento sul Tirocinio dei Periti Industriali. A tal fine, le Università, in accordo con gli Ordini territoriali, prevedono nei percorsi formativi fino a 30 CFU in conformità ai piani di studio triennali, nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari previsti dagli ordinamenti delle attuali 14 classi di laurea triennale di interesse per i Periti Industriali (art. 3 della convenzione quadro), provvedendo a precisare gli obblighi reciproci tra Università e Ordini in appositi accordi attuativi (art. 6).

- che, ai fini dello svolgimento del corso di 200 ore, valgono anche i percorsi di alternanza scuola-lavoro.

RITENUTO

- che, al fine di consentire agli studenti (diplomandi e diplomati) il completamento del tirocinio in data utile per l'ammissione all'esame di Stato, fino a quando la legge lo consente, nonché ai laureandi/laureati, è attiva la modalità "formativa" del tirocinio professionale che permette di ridurre la durata di sei mesi (da 18 a 12 mesi). Ai sensi dell'art. 12 (Tirocinio professionale e corsi di formazione), del regolamento tirocini, il tirocinio professionale può essere svolto altresì con un corso di formazione professionale della durata massima di sei mesi, in misura non inferiore a 200 ore, e completato per i restanti dodici mesi dallo svolgimento del tirocinio presso un professionista/ente/società, nelle forme stabilite dal presente regolamento (comma 1). Si precisa,



infatti, che “Tale corso di formazione professionale viene computato nella durata complessiva del tirocinio professionale” (comma 2).

- che le ore di corso, di cui all’art. 6 comma 9 D.P.R. n. 137/2012 e artt. 12 e 18 del regolamento sul tirocinio, sono una modalità di espressione, utilizzata per misurare il carico di apprendimento del tirocinante, nel quale vanno considerate lo studio, l’apprendimento, le verifiche e la prova finale, oltre all’attività pratica, ove prevista. Pertanto, ogni ora di lezione di apprendimento in tirocinio equivale a 5 ore di corso di cui all’art. 6 co. 9 D.P.R. cit. (40 ore di lezione di tirocinio = 200 ore di corso di tirocinio). In tal modo, ogni tirocinante deve maturare almeno 40 ore di lezioni di corso, tra quelli accreditati, anche in alternanza scuola-lavoro.

TENUTO CONTO

- altresì che questa opportunità, invero, sarebbe immediatamente da attivare per consentire anche agli studenti dell’ultimo anno degli istituti superiori di iniziare il tirocinio anche in ragione dell’emergenza epidemiologica e delle misure previste dal decreto legge 17 marzo 2020 n. 18.

TUTTO QUANTO PREMESSO, VISTO, RITENUTO E CONSIDERATO

Per questo primo quinquennio, il Consiglio Direttivo

DELIBERA

All’unanimità dei voti espressi in forma palese:

- di adottare la Linea guida recante il Corso di tirocinio formativo di 200 ore ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e 18 del Regolamento sul tirocinio ai sensi dell’art. 6, comma 10, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, (pubbl. nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 18 del 30 settembre 2014), così come approvato dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e, per l’effetto,

- oltre ai corsi formativi accreditati sulla piattaforma Opificium, predispone e accredita i seguenti corsi e materie, secondo quando è previsto all’art. 6 del Regolamento:

MATERIA/ CORSO	RESPONSABILE PROGETTO	COORDINATORE/ TUTOR	DOCENTI	LUOGO	ORE

- di annotare in apposito elenco e nei fascicoli matricolari dei singoli partecipanti il numero di ore maturate da conteggiare ai fini della riduzione, da 18 a 12 mesi, del periodo di tirocinio professionale valido e sufficiente, ai fini dell’ammissione agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale;

- di predisporre un elenco dei Tutor designati, suddivisi per materia, aggiornato periodicamente, che viene inviato ogni anno al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, di cui all’articolo 11 della Linea guida.



LINEA GUIDA

recante l'attuazione del Corso di tirocinio formativo di almeno 200 ore ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e 18 del Regolamento sul tirocinio ai sensi dell'art. 6, comma 10, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, (pubbl. nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 18 del 30 settembre 2014).

PREMESSA

I. Obiettivo

L'obiettivo del progetto è quello di realizzare una procedura, predisposta a vantaggio degli ordini territoriali, che renda operativa la prescrizione contenuta all'art. 6 comma 9 DPR 137/2012 per lo svolgimento del tirocinio di almeno 200 ore, che, attraverso i tirocini formativi, sperimenta una collaborazione stabile nei percorsi formativi secondari e universitari con l'Ordine ed enti pubblici e privati.

In particolare, si intende sviluppare un tirocinio formativo, realizzato mediante un corso di almeno "200 ore teoriche" in piattaforma e-learning, che permetta di ridurre a dodici mesi (anziché diciotto) la durata del tirocinio professionale per i diplomati. Lo stesso corso e-learning di almeno "200 ore teoriche", in prospettiva, può essere utilizzato anche parzialmente come modalità alternativa a quella pratica di svolgimento del tirocinio semestrale in convenzione per gli studenti universitari e laureati triennali.

II. Necessità e durata del tirocinio professionale

In base alla disciplina vigente, all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale, possono ammettersi i candidati in possesso del titolo di studio e che abbiano svolto il corrispondente tirocinio professionale.

Più precisamente, la presente disciplina è applicabile anche a coloro che possiedono una laurea di cui all'art. 55, lett. b) DPR 328/2001 (delle 14 classi triennali indicate) e che devono avere svolto un tirocinio semestrale a meno che non si sia svolto durante il corso universitario.

Coloro che possiedono il diploma di scuola secondaria valido, fino alla scadenza del regime transitorio, di cui alla Legge 89/2016 di innalzamento del titolo di studio, devono avere svolto un tirocinio di diciotto mesi.

Per le due tipologie di tirocinio professionale (per laureati e diplomati) sono previste varie modalità di svolgimento. La finalità della presente linea guida è quella di integrare i tirocini nei percorsi formativi (secondari e universitari), in modo da anticipare, semplificare, orientare e professionalizzare i percorsi di iscrizione all'albo dei Periti Industriali.

III. Tirocini semestrali per laureati

Anzitutto, il tirocinio professionale di sei mesi può essere svolto in tutto o in parte durante il corso di studi tramite convenzioni stipulate tra gli ordini o collegi professionali e le Università o con istituti secondari superiori (art. 6 D.P.R. n. 328/01). Il tirocinio professionale svolto in convenzione con l'università, infatti, costituisce uno dei temi di collaborazione istituzionale ricompresi nell'accordo quadro predisposto dal CNPI. Il tirocinio professionale, pertanto, è suscettibile di essere ricompreso all'interno dei percorsi formativi accademici e attribuisce crediti utili al conseguimento del diploma di laurea. Il medesimo tirocinio ha pure carattere professionalizzante e agevola lo studente nella propria scelta ed è utile al candidato per la valutazione della sezione alla quale accedere ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione della professione di Perito industriale.



Il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali, quanto al tirocinio per l'accesso alla professione, all'art. 6 stabilisce che il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell'ordine o collegio, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il Ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studi per il conseguimento della laurea necessaria.

Il Regolamento sul Tirocinio ai sensi dell'art. 6, comma 10, del DPR n.137 del 7 agosto 2012, approvato dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali il 17 luglio 2014 (Delibera n. 92/18) e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 18 del 30/09/2014 (d'ora in poi Regolamento Tirocinio), detta una disciplina organica, che all'art. 13 si occupa proprio del tirocinio in convenzione.

In data 12 aprile 2018, il CNPI e i due Ministeri hanno sottoscritto la convenzione quadro sul "Tirocinio svolto in concomitanza con il percorso formativo per l'accesso all'esame di Stato per l'esercizio della professione di Perito industriale laureato" (d'ora in poi convenzione quadro tirocinio), contenente le indicazioni minime che dovranno essere in ogni caso osservate dal Consiglio Nazionale, dagli Ordini territoriali e dalle Università nella stipula delle singole convenzioni, al fine di disciplinare le condizioni che consentono di svolgere il tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea. Al tirocinante si applica l'accordo siglato dall'università presso la quale risulta iscritto, ancorché tale accordo sia stato sottoscritto con il Consiglio Nazionale o un Ordine territoriale diverso da quello presso il quale chiede l'iscrizione al registro dei praticanti per lo svolgimento del tirocinio.

Più precisamente, ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 4 secondo cpv., D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, con la citata convenzione quadro tirocinio (art. 1) si disciplinano le modalità di svolgimento del periodo di tirocinio, svolto contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno del corso di studio ai fini dell'iscrizione all'albo degli organismi territoriali dell'ordine dei Periti Industriali. La stessa convenzione quadro (art. 2) stabilisce che gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di cui al successivo art. 3, che hanno sostenuto e superato gli esami del 1 e 2 anno, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio, di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012 n.1, convertito in legge 24 marzo 2012 n. 27 ed essere iscritti al registro praticanti ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento sul Tirocinio dei Periti Industriali. A tal fine, le Università, in accordo con gli Ordini territoriali, prevedono nei percorsi formativi almeno 30 CFU in conformità ai piani di studio triennali, nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari previsti dagli ordinamenti delle attuali 14 classi di laurea triennale di interesse per i Periti Industriali (art. 3 della convenzione quadro), provvedendo a precisare gli obblighi reciproci tra Università e Ordini in appositi accordi attuativi (art. 6).

L'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, tramite il CNPI, gli Ordini territoriali interessati e le Università hanno dettagliato la collaborazione in partenariato relativa all'attuazione delle predette convenzioni quadro generali e tirocinio, nell'ambito delle proprie finalità e competenze istituzionali, per la realizzazione e lo sviluppo delle attività relative ai tirocini.

All'interno dei protocolli dell'Ordine con gli Atenei sono specificati contenuti delle collaborazioni e le modalità di svolgimento del tirocinio semestrale.

IV. Tirocini di diciotto mesi per diplomati

Il tirocinio professionale per i diplomati può avere la durata massima di diciotto mesi (art. 2, Regolamento sui tirocini), che normalmente si svolge dopo il conseguimento del relativo titolo (art. 3, regolamento tirocini). Ai sensi del già citato art. 6, comma 1, DPR 328/2001, il periodo di tirocinio può essere svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e, in questo caso, gli istituti di istruzione secondaria.



Per consentire agli studenti e a coloro che hanno già conseguito il titolo di studio il completamento del tirocinio in data utile per l'ammissione all'esame di Stato è attiva la modalità "*formativa*" del tirocinio professionale che permette di ridurre la durata di sei mesi (da 18 a 12 mesi). Ai sensi dell'art. 12 (Tirocinio professionale e corsi di formazione), del regolamento tirocini, il tirocinio professionale può essere svolto altresì con un corso di formazione professionale della durata massima di sei mesi, in misura non inferiore a 200 ore, e completato per i restanti dodici mesi dallo svolgimento del tirocinio presso un professionista/ente/ società, nelle forme stabilite dal presente regolamento (comma 1). Si precisa, infatti, che "*Tale corso di formazione professionale viene computato nella durata complessiva del tirocinio professionale*" (comma 2).

Al riguardo, infatti, si distinguono le modalità pratiche di svolgimento del tirocinio presso uno studio professionale, o in convenzione con un'azienda e la modalità formativa mediante la partecipazione ai corsi organizzata dagli ordini territoriali, di cui si richiamano di seguito i contenuti.

V. Tirocini formativi mediante corsi di almeno 200 ore

Le attività di tirocinio professionale, nel rispetto della disciplina ordinistica vigente, ai sensi dell'art. 6 del citato D.P.R. 137/2012 e del richiamato Regolamento attuativo del CNPI, in via esemplificativa, possono svolgersi con le seguenti principali modalità:

- tirocinio pratico, consistente nella pratica svolta presso un professionista, un'azienda o un'amministrazione convenzionata con l'Ordine (art. 6, comma 9, DPR 137/2012 e art. 1 ss., Regolamento tirocini),

- tirocinio formativo, consistente nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale, di base e di specializzazione, organizzati da ordini o collegi. I corsi di formazione, ciascuno della durata di almeno 200 ore, da svolgere in maniera presenziale e anche e-learning, possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi (art. 6, comma 9, DPR 137/2012, art. 12 e 18 Regolamento tirocini). I contenuti essenziali dei predetti corsi di formazione, che possono essere utilizzati anche ai fini dei tirocini in convenzione con le università (art. 13), sono stabiliti all'art. 18: "1. I corsi di formazione, della durata non inferiore a 200 ore, devono avere ad oggetto le tematiche inerenti l'attività professionale del Perito Industriale nell'ambito degli argomenti di seguito trattati: a. Regolamento per la libera professione del perito industriale e del perito industriale laureato e leggi collegate; b. Aspetti deontologici della libera professione; c. Elementi di diritto pubblico e privato attinenti all'esercizio della libera professione; d. Elementi di economia ed organizzazione aziendale attinenti all'esercizio della libera professione; e. Progettazione, direzione dei lavori, contabilità, procedure tecniche ed amministrative, cenni su lavori pubblici; f. La funzione peritale nell'ambito professionale e giudiziario: impostazione della perizia tecnica; g. La ricostruzione delle dinamiche di eventi accidentali, partendo dagli effetti prodotti, ai fini della individuazione delle cause e della relativa stima economica; h. Problematiche di base concernenti la salvaguardia dell'ambiente ed i consumi energetici; i. Cenni sulla prevenzione incendi; j. Cenni sulla prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro secondo la normativa vigente; k. L'informatica nella progettazione e nella produzione industriale, nonché per la gestione dell'attività specifica dei vari settori della professione. 2. Possono, altresì, essere predisposti corsi specifici nelle materie legate alle singole specializzazioni professionali e quelle soggette a particolari regolamentazioni, con specifico riguardo all'impiego delle nuove tecnologie ed alla gestione degli studi professionali. 3. Ogni progetto formativo deve riportare le materie, oggetto di approfondimento, e la corrispondente durata oraria, prevedendo un carico didattico non inferiore a 200 ore".

- tirocinio in convenzione, consistente nello svolgimento delle attività di tirocinio, attributivo di almeno 30 C.F.U., nella misura massima di sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale, il Ministro dell'istruzione università e ricerca, e il Ministro della giustizia, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studi per il conseguimento della laurea triennale, di cui all'articolo 55, commi 1 e 2, lettera d) d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 e succ. mod. ed integr. Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra il



Consiglio Nazionale e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, anche all'esito del corso di studi (art. 6, comma 9, DPR e art. 13 Regolamento tirocini);

- tirocinio nelle lauree ad orientamento professionale, tirocinio attributivo di 50-60 CFU, svolto all'interno delle lauree ad orientamento professionale attivate, ai sensi dell'art. 8, comma 2, D.M. MIUR n. 987/2016 ss.mm., e adesso dall'art. 8, comma 2, D.M. MIUR n. 6/2019 dai singoli atenei in convenzione con l'Ordine dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati, in partenariato con le imprese e le amministrazioni (artt. 3 e 4 Direttiva praticantato);

- tirocinio all'estero, consistente nello svolgimento delle attività formative pratiche o teoriche, anche in convenzione con atenei, enti o con professionisti fuori dall'Italia (art. 21, comma 8, Direttiva praticantato). Tale tirocinio, peraltro, può inserirsi nei progetti europei e internazionali di mobilità per gli studenti, i laureati e i professionisti, con modalità concordate con l'ordine e preliminare iscrizione nel registro dei praticanti.

- tirocinio si può svolgere anche in modalità smart o agile, nelle forme previste all'articolo t della Legge 22 maggio 2017, n. 8 e dall'art. 39 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, sia in Italia che all'estero:

- Le ore di corso, di cui all'art. 6 comma 9 D.P.R. n. 137/2012 e artt. 12 e 18 del regolamento sul tirocinio, sono una modalità di espressione, utilizzata per misurare il carico di apprendimento del tirocinante, nel quale vanno considerate lo studio, l'apprendimento, le verifiche e la prova finale, oltre all'attività pratica, ove prevista. Pertanto, ogni ora di apprendimento in ore di lezione (e-learning/ore frontali) equivale a 5 ore di tirocinio (40 ore di lezione = 200 ore di corso per il tirocinio).

TANTO PREMESSO

ART. 1 (Premessa)

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente linea guida.

Art. 2 (Requisiti e finalità)

Tutti coloro che hanno conseguito il diploma di istruzione tecnica nel settore Tecnologico ovvero siano in possesso dei corrispondenti diplomi, conseguiti nel corso del previgente ordinamento di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, nonché gli studenti degli istituti tecnici del settore Tecnologico, iscritti al quinto anno del corso secondario superiore, possono accedere al corso di 200 ore di tirocinio, ex art. 6 comma 9 D.P.R. n. 137/2012, previa iscrizione nel Registro dei praticanti presso l'ordine territoriale dei periti industriali, al fine di maturare il periodo di tirocinio di 18 mesi valido ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale e di perito industriale laureato, così ridotto da 18 a 12 mesi.

Il corso si rivolge anche ai laureati e laureandi, iscritti al corso di laurea triennale, per maturare il tirocinio semestrale, svolto in tutto o in parte durante il corso di studio ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328.

Il corso formativo di almeno 200 ore può essere svolto anche dai praticanti già iscritti nell'apposito Registro e può essere computato ai fini del completamento del tirocinio di 18 mesi, anche in aggiunta a quello in corso di svolgimento, secondo le disposizioni vigenti in materia di tirocinio/praticantato.

Art. 3 (Modalità formative)



Il corso di almeno 200 ore di didattica potrà essere svolto in modalità presenziale o in e-learning, anche in alternanza scuola-lavoro, previo accesso all'offerta formativa tecnica della piattaforma telematica Opificium ovvero ai corsi formativi, organizzati dagli ordini o collegi professionali.

Ogni ora di lezione (e-learning/ore frontali) di tirocinio, svolto nelle modalità previste dalla linea guida, corrisponde a 5 ore del corso formativo previsto dall'art. 6 co. 9 D.P.R. 137/2012.

Pertanto, il tirocinante dovrà maturare almeno 40 ore di lezione di cui all'offerta formativa accreditata dagli ordini territoriali, con la facoltà di maturare il monte ore, per intero o in parte, seguendo i corsi formativi offerti dalla fondazione Opificium sulla propria piattaforma telematica, superando le relative prove di verifica.

Tutti i corsi della piattaforma Opificium sono accreditati dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e di Periti Industriali Laureati.

Art. 4 (Soggetto formatore)

I consigli territoriali dell'ordine, nonché le associazioni di iscritti all'albo ed i soggetti formatori, debitamente autorizzati dal Consiglio Nazionale dei Periti industriali e dei Periti industriali Laureati ed approvati dal Ministero della Giustizia, predispongono i corsi formativi sulle materie oggetto della prima prova scritta o scritto – grafica, comune a tutti gli indirizzi, indicate nell'Allegato A del decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445 e succ. mod. ed integr., oltre che su altre materie, per le quali siano stati preventivamente determinate le modalità ed il luogo di svolgimento e sia stato attribuito il relativo numero di ore secondo le disposizioni contenute agli articoli 19 e 20 del Regolamento sul Tirocinio.

Al fine di assicurare la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale del tirocinante, l'ente organizzatore, sia esso il consiglio territoriale dell'ordine sia altro ente formatore, autorizzato ai sensi del comma 1, comunica il programma formativo al consiglio territoriale dell'ordine che viene pubblicato sul sito istituzionale, assicurandone la massima evidenza e diffusione.

La comunicazione dovrà indicare: luogo di svolgimento del corso, durata, contenuti formativi, modalità di svolgimento delle attività formative, di verifica, intermedia e finale, del profitto, secondo le modalità di cui all'art. 19 del Regolamento sul Tirocinio.

Il corso di almeno 200 ore è gestito integralmente dagli Ordini territoriali oppure da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dal Consiglio Nazionale, da essi accreditati, i quali nominano un tutor e predispongono una procedura di verifica di apprendimento con un test finale.

La frequenza dei corsi formativi, sia quelli promossi dal CNPI, sia quelli offerti dall'ordine territoriale, sono gestiti interamente dagli Ordini territoriali e valgono ai fini dell'assolvimento dell'obbligo del tirocinio professionale.

Art. 5 (Contenuti formativi essenziali)

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'art.18 del Regolamento sul tirocinio, i corsi formativi devono avere ad oggetto le tematiche inerenti l'attività professionale del Perito Industriale nell'ambito degli argomenti di seguito trattati: a. Regolamento per la libera professione del perito industriale e del perito industriale laureato e leggi collegate; b. Aspetti deontologici della libera professione; c. Elementi di diritto pubblico e privato attinenti all'esercizio della libera professione; d. Elementi di economia ed organizzazione aziendale attinenti all'esercizio della libera professione; e. Progettazione, direzione dei lavori, contabilità, procedure tecniche ed amministrative, cenni su lavori pubblici; f. La funzione peritale nell'ambito professionale e giudiziario: impostazione della perizia tecnica; g. La ricostruzione delle dinamiche di eventi accidentali, partendo dagli effetti



prodotti, ai fini della individuazione delle cause e della relativa stima economica; h. Problematiche di base concernenti la salvaguardia dell'ambiente ed i consumi energetici; i. Cenni sulla prevenzione incendi; j. Cenni sulla prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro secondo la normativa vigente; k. L'informatica nella progettazione e nella produzione industriale, nonché per la gestione dell'attività specifica dei vari settori della professione.

Possono, altresì, essere predisposti corsi specifici nelle materie legate alle singole specializzazioni professionali e quelle soggette a particolari regolamentazioni, con specifico riguardo all'impiego delle nuove tecnologie ed alla gestione degli studi professionali.

Ogni ordine territoriale può predisporre ulteriori corsi formativi, ognuno dei quali deve riportare le materie, oggetto di approfondimento, e la corrispondente durata oraria. Ogni progetto formativo, insieme all'offerta formativa della Fondazione Opificium, concorre al computo del carico didattico non inferiore a 200 ore.

Sulla piattaforma informatica, predisposta dalla Fondazione Opificium e accreditata dal CNPI, è disponibile on-line il materiale didattico relativo al corso per l'ammissione all'esame di Stato.

Art. 6 (Docenti e Tutor)

Per ogni corso di formazione il soggetto formatore designa: a. Il responsabile del progetto formativo; b. Il coordinatore/tutor del corso; c. gruppo di docenti con esperienza almeno biennale in materia afferente l'oggetto del corso formativo.

Se il soggetto formatore è l'ordine territoriale, la funzione di responsabile del progetto è esercitata direttamente dal Consiglio dell'Ordine.

Il "Responsabile del Progetto Formativo":

- a. espleta i compiti di preparazione del corso;
- b. individua il coordinatore/tutor;
- c. effettua le opportune valutazioni circa l'idoneità di docenti specialisti nelle materie dei moduli formativi, attenendosi ai decreti emanati in relazione alla qualifica dei formatori per le varie materie oggetto del corso di formazione;
- d. ottiene l'approvazione del Soggetto Formatore stesso che in tal modo ne autorizza l'attuazione.

Il "Coordinatore/Tutor":

- a. deve essere in possesso dei requisiti utili per il compito affidato;
- b. gestisce l'intero percorso formativo e assicura la tenuta del Registro delle presenze.

L'ordine territoriale predispone un elenco dei Tutor, distinti per materia, che aggiorna periodicamente. Il suddetto elenco viene inviato ogni anno al Consiglio Nazionale.

Art. 7 (Attività del tutor)

Nello stesso atto deliberativo, l'Ordine territoriale nomina un tutor, il quale, per i corsi predisposti dall'ordine territoriale, stabilirà il contenuto minimo di ore di apprendimento per ogni materia, tra quelle previste all'articolo precedente e vigilerà sullo svolgimento delle prove di apprendimento finale.

Per l'attività formativa svolta in e-learning, la prova di apprendimento è compresa nell'offerta formativa e deve rispettare i requisiti e le condizioni di erogazione della formazione secondo le modalità previste dall'art. 19 del Regolamento sul Tirocinio, mentre per i corsi di formazione svolti in via presenziale, il tutor predispone l'attività di verifica, anche a mezzo colloquio.



Al compimento del periodo formativo, l'ordine attesta il compimento del progetto formativo e lo computa automaticamente nel periodo di tirocinio professionale, previsto dalla legge n. 17/1990 e dal D.L. n. 1/2012, al fine di emettere il certificato di compiuta pratica professionale.

Art. 8 (Valutazione)

Sono previste attività di verifica intermedie, distribuite lungo il percorso formativo, al fine di valutare il grado di apprendimento del tirocinante.

Nel caso di formazione a distanza, dovranno essere previste prove di autovalutazione intermedie, che saranno effettuate in presenza telematica.

Alla valutazione finale saranno ammessi tutti coloro che avranno seguito il carico didattico previsto dal corso. Non potrà essere ammesso alla prova di valutazione finale, il tirocinante il quale maturi un numero di assenze superiore al 10% del numero di ore complessive previste.

Ai componenti della commissione o al tutor non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

Art. 9 (Tirocinio semestrale in convenzione)

Il presente regolamento ed i corsi nelle materie individuate all'art. 5 è utilizzabile per lo svolgimento del tirocinio semestrale in convenzione con le università per tutti gli studenti iscritti alle lauree triennali e quelli laureati che intendono sostenere l'esame di Stato di ammissione all'esame di Stato.

Art. 10 (Elenco Nazionale dei Tutor)

Il Consiglio nazionale predispose un elenco nazionale dei tutor, di cui all'art. 7, indicati dagli ordini territoriali e suddivisi per specializzazione, al fine di costituire la commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, di cui all'art. 3 Decreto Ministeriale 15 aprile 2016, n. 68.